

AVVISO

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALL’INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA” INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Il presente Avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti e riguarda la normativa vigente in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari prevista dal titolo VI del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni, dall’art. 16 della Legge 108/96, dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003, dal Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005 e delle istruzioni di vigilanza fornite dalla Banca d’Italia.

- **Denominazione Società:** MEDIAT S.r.l.
- **Capitale Sociale:** Euro 120.000,00 i.v.
- **Sede legale e operativa:** Via Isonzo, 32 – 00198 Roma tel 06/84241766 – fax 06/84087354
- **Partita Iva, Codice fiscale:** 07734451003
- **R.E.A.C.C.I.A.A. di Roma:** 1053319
- **Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi:** n° M78
- **Presidente:** Valerio Lattanzi
- **Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi Sez. E presso l’I.S.V.A.P :** E000425501
- **Sito internet e indirizzo mail:** www.mediatsrl.it ; mediatco@mediatsrl.it.

La Società esercita la professione di mediatore creditizio anche attraverso propri collaboratori abilitati allo svolgimento dell’attività secondo i requisiti indicati dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e successivi emendamenti.

ATTIVITA’ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO.

È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto all’Elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128 undecies del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e deve essere altresì iscritto alla Sezione E del Registro Unico Intermediari Assicurativi (R.U.I.) tenuto dall’Isvap per quanto riguarda l’attività accessoria e o strumentale relativa ai contratti di assicurazione ai sensi del regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

Ai mediatori creditizi è vietato concludere, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli Intermediari finanziari o dal cliente.

I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di istruttoria per conto dell’Intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest’ultimo.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Cliente è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche od intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di Mediat Srl.

Il cliente ha il diritto di:

1. avere a disposizione e di ottenere copia del presente “avviso” nonché i “fogli informativi” datati e aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. i quali devono essere affissi presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico;
2. nel caso in cui il mediatore creditizio utilizzi tecniche di comunicazione a distanza, di ottenere l'avviso ed i “fogli informativi” su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (cioè qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette e di riprodurle)
3. nel caso specifico della rete internet, avere accesso all'avviso ed ai “fogli informativi” sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente;
4. ottenere, prima della firma, se ne fa richiesta, copia del testo dell'incarico di mediazione idonea per la stipula, che include il “Documento di sintesi” riepilogativo delle principali condizioni praticate al cliente; la consegna di tale copia non impegna il cliente ed il mediatore alla firma dell'incarico stesso
5. ottenere, dopo la firma, la copia dell'incarico di mediazione creditizia firmato, che include il documento di sintesi; la consegna è attestata mediante apposita firma, diversa dalla firma dell'incarico stesso, conservata agli atti del Mediatore Creditizio;
6. recedere dall'incarico di mediazione creditizia senza penalità e senza specificarne il motivo, se il contratto è concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l'irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia entro e non oltre 10 (dieci) gg dalla firma dello stesso dandone comunicazione al mediatore creditizio a mezzo raccomandata A/R e/o telegramma;
7. presentare reclamo alla MEDIAT, in tutti i casi in cui ritenga che non siano state rispettate le norme sulla trasparenza riportate in questo Avviso,
8. rivolgersi al Foro competente in caso di controversie.

STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

Sono a tutela del cliente:

1. Il contratto di mediazione che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità del medesimo.
2. Il contratto di mediazione che deve indicare la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa, gravanti sul cliente, comunque denominati, incluse le penali.
3. l'obbligo per il mediatore creditizio, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore medesimo, e prima della conclusione del contratto di finanziamento, di consegnare, copia di questo avviso denominato “*Principali norme sulla trasparenza*” e il “*Foglio informativo*” relativo al servizio di mediazione offerto;
4. l'obbligo per il mediatore creditizio di consegnare copia dell'incarico di mediazione sottoscritto che includa un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
5. l'obbligo per il mediatore creditizio, anche in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore medesimo, e prima della conclusione del contratto di finanziamento, di consegnare per conto della banca o dell'intermediario finanziario erogante la seguente documentazione:
 - a) Fogli Informativi e l'eventuale “Foglio Comparativo” dei mutui offerti per il caso di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale;
 - b) Documento contenente TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) *per la* rilevazione dei tassi di usura;
 - c) Copia del contratto idoneo per la stipula, qualora il cliente ne faccia richiesta.
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente medesimo;

Pag 2 di 3

MEDIAT Consulenza e Mediazione Creditizia S.r.l.

6. l'obbligo per il mediatore creditizio, anche in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore medesimo, e prima della conclusione del contratto di credito ai consumatori (per es. prestiti personali, prestiti da restituire mediante cessioni del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento), di consegnare per conto della banca o dell'intermediario finanziario erogante la seguente documentazione:
 - a) Documento denominato "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*";
 - b) Copia del contratto idoneo per la stipula, in caso di richiesta da parte del cliente;
7. l'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco dei Mediatori Creditizi presso l'Organismo di cui all'art. 128 undecies del D. Lgs. 141/2010 e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; la prestazione di tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente;
8. l'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e del relativo periodo di validità;
9. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni della mediazione creditizia ed ogni altra remunerazione e condizione praticate nonché delle clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi;
10. il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia da esercitare entro e non oltre 10 giorni dalla firma del contratto stesso tramite raccomandata A/R o telegramma da inviare al mediatore MEDIAT;
11. il diritto di reclamo del cliente in tutti i casi in cui ritenga non siano state rispettate le norme sulla trasparenza riportate in questo Avviso; Il reclamo dovrà essere inoltrato alla MEDIAT, la quale provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni presso i soggetti ed uffici interessati ed inviando la risposta al reclamo presentato.

Composizione delle controversie

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale di residenza o domicilio del Consumatore qualora sia diverso e possa essere applicato.

MEDIAT S.R.L.